

Codice A1705B

D.D. 2 luglio 2024, n. 527

PSR 2014-2022 - Misura 10, Operazioni 10.1.4, azione 1 e 10.1.7, azione 1 e Misura 11, operazione 11.1.1: modifiche alle disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento di cui rispettivamente alle DD.D. n. 56 e n. 57 in data 22.01.2024, anche in adeguamento al Decreto Masaf prot. n. 0289235 del 28/06/2024, in via di pubblicazione



ATTO DD 527/A1705B/2024

DEL 02/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2022 - Misura 10, Operazioni 10.1.4, azione 1 e 10.1.7, azione 1 e Misura 11, operazione 11.1.1: modifiche alle disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento di cui rispettivamente alle DD.D. n. 56 e n. 57 in data 22.01.2024, anche in adeguamento al Decreto Masaf prot. n. 0289235 del 28/06/2024, in via di pubblicazione

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare nell'ambito di Programmi predisposti a livello nazionale o regionale;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

considerato in particolare l'articolo 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del reg. (UE) 1305/2013, che prevede impegni aventi solitamente durata quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento, fatte salve eventuali deroghe approvate dalla Commissione Europea;

considerato, inoltre, l'articolo 29 (Agricoltura biologica) del reg. (UE) 1305/2013, che prevede impegni aventi solitamente durata quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione europea:

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il Titolo VI "Condizionalità" e l'Allegato II;

regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l'allegato X di tale regolamento;

regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;

regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione che modifica il reg. UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione che modifica il reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015;

visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014- 2020, prevedendo che i Programmi di sviluppo rurale potessero essere prorogati fino al 31 dicembre 2022, previa approvazione della modifica relativa al periodo transitorio;

visto che il PSR della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con l'estensione al 2022 con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021, è stato sottoposto ad ulteriori recenti modifiche, di cui l'ultima è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C(2024)1225 del 20.02.2024 e adottato con DGR n. 13-8260 del 04/03/2024;

considerato, inoltre, che l'articolo 7 del reg. (UE) n. 2220/2020 ha disposto un'integrazione all'articolo 28, paragrafo 5 del Reg. (UE)1305/2013 aggiungendo il comma seguente: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga

annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti»;

considerata in particolare, nell'ambito della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del PSR, la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) corrispondente all'articolo 28, paragrafi 1-8, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

richiamate le seguenti operazioni della sottomisura 10.1, alcune delle quali suddivise in azioni per le quali sussistono beneficiari che nel 2024 sono tenuti a presentare domanda di pagamento in quanto gli impegni sono in corso di esecuzione:

- 10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili”, azioni:
- 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti,
- 10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema”, azione:
- 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide;

richiamate nel seguente elenco:

- le deliberazioni della Giunta Regionale che negli scorsi anni hanno definito le operazioni/azioni della sottomisura 10.1 da attivare, le relative risorse finanziarie, le condizioni e i criteri di selezione delle domande e

- le conseguenti determinazioni dirigenziali del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che hanno definito i bandi per la presentazione delle domande di nuova adesione a impegni pluriennali, tuttora in fase di svolgimento, in quanto domande ammissibili e finanziabili:

- per il 2016, la DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e la determinazione dirigenziale n. 248 del 21/04/2016, riferita ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7 azione 1;
- per il 2017, la DGR n. 14-4814 del 27/03/2017 e la determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017, riferita ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;
- per il 2018, la DGR n.13-6737 del 13/4/2018 e la determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018, riferita ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;
- per il 2019, la DGR n. 34-8759 del 12/4/2019 e la determinazione dirigenziale n. 335 del 15/4/2019, riferita ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;
- per il 2020, la DGR n. 20-1339 del 8.05.2020 e la determinazione dirigenziale n. 263 del 11/05/2020, riferita ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;
- per il 2021, la D.G.R. n. 17-3076 del 9/4/2021 e la determinazione dirigenziale n. 347 del 23/04/2021 e loro s.m.i., riferita ai fini del presente provvedimento alle operazioni 10.1.4, azione 1 e 10.1.7, azione 1;
- per il 2022, la DGR n. 26-4961 del 29.04.2022 e la determinazione dirigenziale n. 352 del 29.04.2022, riferita ai fini del presente provvedimento all'operazione 10.1.7, azione 1;

richiamata la Misura 11 (Agricoltura biologica), corrispondente all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolata nelle operazioni 11.1.1 (conversione agli impegni dell'agricoltura biologica) e 11.2.1 (mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica);

richiamate la deliberazione della Giunta Regionale n. 29-6143 del 2/12/2022 che ha individuato le condizioni, i criteri di selezione e la disponibilità finanziaria per l'attivazione nel 2022 di impegni a durata triennale ai sensi dell'operazione 11.1.1 e la determinazione dirigenziale n. 240 del 28/03/2022 del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che ha definito le disposizioni per le domande di nuova adesione a impegni pluriennali tuttora in fase di svolgimento, in quanto domande ammissibili e finanziabili;

visti, inoltre, in riferimento alla programmazione 2023-2027 i seguenti regolamenti dell'Unione europea:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, lasciando valida l'applicazione del reg. UE 1305/2013, con le modifiche di cui al reg. UE 2020/2220, all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del reg. (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025;
- in particolare, l'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 che riguarda impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) e l'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, integra, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
- regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

visti, inoltre i seguenti decreti del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno rilevanza anche per le domande della programmazione di sviluppo rurale 2014-2022

- decreti prot. n. 2588 del 10/3/2020 recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» e prot. n. 0147385 del 09/03/2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
- decreto prot. n. 0147385 del 09/03/2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e

individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

- decreto prot. n. 96279 del 27/02/2024: “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l’anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;
- decreto prot. n. 101344 del 29/02/2024: “Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

preso atto che il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha approvato il decreto “Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024”, prot. n. 0289235 in data 28/06/2024, in via di pubblicazione, che apporta alcune revisioni alle norme della politica agricola comune.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l’Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all’agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all’art. 12 la trasformazione dell’Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l’ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell’ARPEA., il quale prevede tra l’altro che l’Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto “Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto dell’Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative”;

considerato che l’ARPEA delega a Settori della Direzione regionale Agricoltura una parte dei propri compiti riguardanti il trattamento delle domande di pagamento;

richiamati il Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione dell’ARPEA n. 159 dell’11/08/2016 e s.m.i. e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell’ARPEA approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020;

tenuto conto della determinazione dell’ARPEA n. 82 del 12.03.2024 e s.m.i. che per l’anno 2024 stabilisce le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento della Misura 10 e della Misura 11 ed in particolare le istruzioni contenute nell’Allegato 1 ed alle quali si fa riferimento per quanto non definito dal presente provvedimento.

Dato atto che il punto 3 di entrambi i dispositivi delle DD.D. n. 56/A1705B/2024 e n. 57/A1705B/2024 in data 22 gennaio 2024 prevede la possibilità di modificare o integrare le disposizioni da parte della Direzione agricoltura e cibo, Settore Programmazione e Coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

rilevata la necessità di apportare le modifiche alla PARTE I e PARTE IV dei rispettivi Allegati 1

delle suddette Determinazioni per recepire le revisioni approvate dal D.M. prot. n. 0289235 del 28/06/2024, nonché per aggiornare i riferimenti normativi;

stabilito, pertanto, di approvare le citate modifiche:

- alle disposizioni per le domande di pagamento 2024 riferite alla Misura 10, Operazioni 10.1.4, azione 1 e 10.1.7, azione 1 e di riportarle nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- alle disposizioni per le domande di pagamento 2024 riferite alla Misura 11, Operazione 11.1.1 e di riportarle nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che le disposizioni di cui alle citate determinazioni dirigenziali, come modificate dal presente provvedimento, potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune e del documento di programmazione regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 avente ad oggetto " Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

a seguito dell'emanazione del Decreto Masaf prot. n. 0289235 del 28/06/2024, in via di pubblicazione, ed in riferimento alle domande di pagamento delle imprese agricole (e di altri Soggetti limitatamente all'operazione 10.1.7.1) che nel 2024 proseguono l'attuazione di impegni in corso della Misura 10 e/o della Misura 11 del PSR 2014-2022 del Piemonte, approvato in ultimo dalla Commissione europea con Decisione C(2024)1225 del 20.02.2024 e adottato con DGR n. 13-

8260 del 04/03/2024:

1. di modificare le disposizioni per l'operazione 10.1.4., azione 1 e per l'operazione 10.1.7, azione 1 della Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", di cui alla PARTE I e PARTE IV dell'Allegato 1 della D.D n. 56/A1705B/2024 del 22 gennaio 2024 e di approvare tali modifiche nell'Allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di modificare le disposizioni per l'operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica", di cui alla PARTE I e PARTE IV dell'Allegato 1 della D.D. n. 57/A1705B//2024 del 22 gennaio 2024 e di approvare tali modifiche nell'Allegato 2 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di fare riferimento, per quanto non definito, alla determinazione dell'Arpea n. 82 del 12 marzo 2024 e s.m.i. e al rispettivo Allegato 1, recante le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2024 ed in particolare le istruzioni (procedure e scadenze);
4. di stabilire che le disposizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione ad eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o del documento di programmazione regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

**Modifiche all'Allegato 1
della D.D. 56/A1705B/2024 del 22/01/2024**

**Disposizioni per la prosecuzione degli impegni in corso
relativi alle Operazioni 10.1.4 (azione 1) e 10.1.7 (azione 1)**

Annualità 2024

Frontespizio

la frase:

<Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con decisione della Commissione europea C(2023)4873 dell'11 luglio 2023>

viene sostituita integralmente dalla seguente frase:

<Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e che, nella versione in vigore, è stato approvato con decisione della Commissione europea C(2024)1225 del 20 febbraio 2024 e recepito con DGR 17-8405 dell'8 aprile 2024>

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

(...)

1.9. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

(...)

B) CONDIZIONALITÀ

(...)

dopo il punto:

< • regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);>

viene aggiunto il seguente punto:

< • regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.>

(...)

dopo il punto:

< • decreto ministeriale n. 0147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";>

vengono aggiunti i seguenti punti:

< • decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 96279 del 27/02/2024: "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione";

• decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 101344 del 29/02/2024: "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

• decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0289235 del 28/06/2024“ Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”.>

(...)

Dopo la parte relativa ai Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti, i capoversi:

(...)

<Inoltre l'art. 6 del D.M. n. 147385 del 09/03/2023 prevede che nei confronti dei beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguano i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui all'articolo 4 del citato decreto.

Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013. Inoltre, il beneficiario di cui al presente comma che presenti un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata. >

vengono sostituiti integralmente dai seguenti capoversi:

<Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, si dispone che:

- a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;
- b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.>

(...)

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

(...)

Nel paragrafo 4.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

in Regolamenti dell'Unione Europea,

alla fine dell'elenco si aggiunge:

<regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle

buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.>

(...)

nelle *Norme statali*,

alla fine dell'elenco si aggiunge:

<Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i. "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";

decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 93348 del 26/02/2024, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 96279 del 27/02/2024: "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione";

decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 101344 del 29/02/2024: "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 207565 del 9 maggio 2024, recante "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024";

decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0289235 del 28/06/2024 " Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024".>

(...)

negli *Atti regionali*,

il paragrafo:

<Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-ruralefeasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020;>>

viene sostituito integralmente dal paragrafo:

<Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e

che, nella versione in vigore, è stato approvato con decisione della Commissione europea C(2024)1225 del 20 febbraio 2024 e recepito con DGR 17-8405 dell'8 aprile 2024, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo: >

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/testo-vigente-psr-2014-2022>



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Misura 11: Agricoltura biologica

(art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

**Modifiche all'Allegato 1
della D.D. 57/A1705B/2024 del 22/01/2024**

**Disposizioni per la prosecuzione degli impegni in corso
Annualità 2024**

Frontespizio

la frase:

<Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con decisione della Commissione europea C(2023)4873 dell'11 luglio 2023>

viene sostituita integralmente dalla seguente frase:

<Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e che, nella versione in vigore, è stato approvato con decisione della Commissione europea C(2024)1225 del 20 febbraio 2024 e recepito con DGR 17-8405 dell'8 aprile 2024>

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

(...)

1.9. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

(...)

B) CONDIZIONALITÀ

(...)

dopo il punto:

<• regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);>

viene aggiunto il seguente punto:

<• regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.>

(...)

dopo il punto:

<• decreto ministeriale n. 0147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";>

vengono aggiunti i seguenti punti:

<• decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 96279 del 27/02/2024: "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione";

• decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 101344 del 29/02/2024: "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

• decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0289235 del 28/06/2024 “ Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024”.>

(...)

Dopo la parte relativa ai Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti, i capoversi:

(...)

<Inoltre l'art. 6 del D.M. n. 147385 del 09/03/2023 prevede che nei confronti dei beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguano i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui all'articolo 4 del citato decreto.

Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013. Inoltre, il beneficiario di cui al presente comma che presenti un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata. >

vengono sostituiti integralmente dai seguenti capoversi:

<Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, si dispone che:

a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;

b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.>

(...)

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

(...)

Nel paragrafo 4.4 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

in *Regolamenti dell'Unione Europea*,

alla fine dell'elenco puntato si aggiunge:

< • regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli

animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.>

(...)

nelle *Norme statali*,

alla fine dell'elenco puntato si aggiunge:

<decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i. "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";

- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 93348 del 26/02/2024, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 96279 del 27/02/2024: "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione";

- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 101344 del 29/02/2024: "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 207565 del 9 maggio 2024 , recante "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024";

- decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0289235 del 28/06/2024 " Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024".

(...)

negli *Atti regionali*,

il paragrafo:

<Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato dalla Commissione Europea nella versione originaria con decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 e in ultimo, a seguito di modifiche, con decisione C(2022) 5585 del 27 luglio 2022 , disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-ruralefeasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>>

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

<Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e

che, nella versione in vigore, è stato approvato con decisione della Commissione europea C(2024)1225 del 20 febbraio 2024 e recepito con DGR 17-8405 dell'8 aprile 2024, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/testo-vigente-psr-2014-2022>>